

SERVIZIO ASSICURATIVO

edizione giugno 2017



Federfarma Lombardia



SERVIZIO ASSICURATIVO

Nel presente fascicolo sono riepilogate le prestazioni assicurative di cui godono tutte le Farmacie che aderiscono all'Unione Regionale delle Associazioni Provinciali dei Titolari di Farmacia della Lombardia.

L'adesione si manifesta con l'iscrizione della Farmacia all'Associazione Provinciale Federfarma competente per territorio.

L'iscrizione all'Associazione rende pertanto automatica, e non soggetta ad emissione e firma di alcun documento di cui la Farmacia debba avere notizia, l'estensione a tutte le garanzie, come pure la loro immediata cessazione in caso di interruzione del rapporto associativo.

Per tali coperture di rischio non è richiesto il pagamento di alcuna quota individuale di premio, essendo il relativo onere posto a carico del Bilancio di Federfarma Lombardia.

Le pagine seguenti illustrano, con puro intento informativo, le garanzie ed i massimali che per ciascun rischio vengono assicurati.

Si precisa che le informazioni contenute nel presente fascicolo non costituiscono, ad alcun effetto, testo di polizza.

In caso di sinistro, la Farmacia dovrà far pervenire all'Unione Regionale, attraverso la propria Associazione Provinciale, la richiesta di rimborso o di assistenza, unitamente alla documentazione prevista.

Vi segnaliamo che il Servizio Assicurativo è gestito da Assifarma Insurance Broker nella persona di Fabrizio Donati, a disposizione ai n° 02/74811291 e 02/70100339 per fornire supporto e consulenza a tutti gli associati.



SOMMARIO

MULTIRISCHI RICETTEpag. 3
RAPINA VALORI E STUPEFACENTIpag. 8
INFORTUNI TITOLARI, FAMILIARI E SOCIpag. 9
INFORTUNI DIPENDENTI E COLLABORATORIpag. 10
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALEpag. 11
ASSISTENZA LEGALEpag. 14
EVENTI NATURALI CATASTROFALI (in aggiornamento)pag. 16



MULTIRISCHI RICETTE

CHI E' ASSICURATO

Le Farmacie iscritte alle Associazioni Provinciali competenti per territorio ed aderenti a Federfarma Lombardia.

RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato (o per esso dalla Contraente) alle condizioni tutte della presente polizza, assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire in conseguenza degli eventi previsti nelle relative sezioni sotto indicate:

- Sezione I:** incendio, eventi speciali e garanzie accessorie.
Sezione II: furto, rapina, estorsione.
Sezione III: eventi, come descritti a Sezioni I e II, durante il trasporto.
Sezione IV: furto con destrezza, smarrimento.

ENTI ASSICURATI E MASSIMALI

Ricette Farmaceutiche e promemoria spediti a carico del Servizio Sanitario Nazionale

per le Sezioni I e II

- a) **155.000,00 Euro** per ogni sinistro avvenuto durante le giacenze degli enti assicurati presso le Farmacie e le abitazioni dei loro Titolari;
 b) **5.165.000,00 Euro** per ogni sinistro avvenuto durante le giacenze degli enti assicurati presso le Organizzazioni incaricate della raccolta, tariffazione, controllo e verifica di esatta contabilizzazione.

per la Sezione III

- a) **155.000,00 Euro** per sinistro avvenuto durante il trasporto degli enti assicurati dalla Farmacia all'abitazione del Titolare ovvero dalla Farmacia o dall'abitazione del Titolare alle predette Organizzazioni incaricate della raccolta e/o alle A.S.L. di competenza;
 b) **2.065.000,00 Euro** per ogni sinistro avvenuto durante il trasporto degli enti assicurati effettuato da persone o società preposte o incaricate dalle Organizzazioni per la raccolta, tariffazione, controllo e verifica di esatta contabilizzazione.

per la Sezione IV

- a) **155.000,00 Euro** per sinistro.

UBICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Gli Enti assicurati si intendono assicurati esclusivamente se riposti nei locali della Farmacia, presso le abitazioni dei soli Titolari di Farmacie private e presso le Organizzazioni incaricate della raccolta, controllo, verifica di esatta contabilizzazione.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Sezione I: incendio, eventi speciali e garanzie accessorie.

1. RISCHI ASSICURATI

1.1 INCENDIO: (Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi) qualunque ne sia stata la causa, salvo le eccezioni indicate. Sono parificati a danni d'incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, nonché le spese di salvataggio;

1.2 FULMINE

1.3 ESPLOSIONI E/O SCOPPI: non causati da ordigni esplosivi;

1.4 FUMI E VAPORI da qualunque motivo occasionati, purché avvenuti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate;

1.5 ACQUA CONDOTTA a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e/o di riscaldamento esistenti nei locali contenenti le cose assicurate oppure di pertinenza del relativo fabbricato;

1.6 URTO VEICOLI STRADALI: danni provocati agli enti assicurati da urto terzi veicoli non appartenenti all'Assicurato;

1.7 CADUTA DI AEREOMOBILI: loro parti e cose trasportate;

1.8 ONDA SONICA: la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

1.9 TERREMOTI: agli effetti della presente garanzia resta convenuto che: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo di 515,00 Euro; in nessun caso la Compagnia pagherà per uno o più sinistri, che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore a 5.165.000 Euro;

1.10 TROMBE, URAGANI, BUFERE, TEMPESTE E TEMPORALI, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ovvero qualsiasi tipo di BAGNAMENTO

1.11 SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, TERRORISMO E SABOTAGGIO, ATTI VANDALICI E DOLOSI compresi quelli avvenuti in occasioni di furto, rapina ed estorsione: la Compagnia risponde dei danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, compresi atti vandalici e dolosi, di terrorismo o sabotaggio e/o scoppi causati da ordigni esplosivi, nonché i danni dovuti a vandalismo, subiti dagli enti assicurati in occasione di furto, rapina od estorsione. Non sono risarcibili i danni verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 155,00 Euro.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2. ESCLUSIONI

2.1 Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Titolare di Farmacia provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Titolare di Farmacia provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Titolare di Farmacia;
di semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Sezione II: furto, rapina, estorsione.

1. RISCHI ASSICURATI

1.1 La Compagnia si obbliga a risarcire i danni diretti e materiali derivanti da furto degli enti assicurati a condizione che il Titolare di Farmacia provi che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a) mediante scasso o rottura delle difese esterne;
- b) mediante uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia effettuata, quando sono operanti tutte le difese esterne.

Non si considera "chiave falsa" l'uso fraudolento di chiave autentica.

1.2 Sono altresì risarcibili i furti commessi:

- a) attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro.

1.3 Sono parificati ai danni da furto, i danni causati agli enti assicurati nel commettere il furto o il tentativo di commetterlo.

1.4 La garanzia è estesa alla **rapina** (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

1.5 La garanzia è, inoltre, estesa alla **estorsione** relativamente al caso in cui, all'interno dei locali nei quali si trovano gli enti assicurati, l'Assicurato e/o i suoi dipendenti e/o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altre che al momento del reato si trovino fisicamente presenti nei medesimi locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

2. ESCLUSIONI

2.1 Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) il furto commesso in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civili, invasione, occupazione militare, ostilità (anche senza dichiarazione di guerra) rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che il Titolare di Farmacia provi che il furto non ha avuto al rapporto con tali eventi;
- b) il furto agevolato dal Titolare di Farmacia con dolo o colpa grave, nonché il furto commesso od agevolato dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con il Titolare di Farmacia od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali o questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza degli enti stessi o dei locali che li contengono;
- c) i danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'autore del furto del tentativo di furto;
- d) il furto quando non esistano o non siano operanti almeno i normali mezzi di protezione o di chiusura dei locali contenenti gli enti assicurati.



CONDIZIONI PARTICOLARI

3.1 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI DISABITATI

Se i locali contenenti gli enti assicurati rimangono disabilitati per più di 45 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

3.2 MEZZI DI CHIUSURA

Il Titolare di Farmacia si impegna, e tale suo obbligo è essenziale per l'efficacia del contratto, a mantenere validi i mezzi di protezione e di chiusura dei locali contenenti gli enti assicurati.

SEZIONE III: Eventi, come descritti alle Sezioni I e II, durante il trasporto

1. RISCHI ASSICURATI

1.1 La Compagnia risarcisce la perdita degli enti assicurati, a seguito degli eventi garantiti con le Sezioni I e II durante il trasporto dalla Farmacia all'abitazione del suo Titolare, dalla Farmacia o dall'abitazione del Titolare alle Organizzazioni incaricate della tariffazione, controllo, verifica dell'esatta contabilizzazione, sino alla consegna alle A.S.L. di competenza.

SEZIONE IV: Furto con destrezza — Smarrimento

1. RISCHI ASSICURATI

1.1 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione comprende la perdita degli enti assicurati a seguito smarrimento degli stessi, a condizione che la denuncia all'Autorità sia prestata entro le ore 24 del giorno in cui il Titolare Farmacia ha rilevato lo smarrimento.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 155 Euro.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

E' necessaria la denuncia entro cinque giorni all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia deve essere consegnata tempestivamente alla propria Associazione che provvederà all'inoltro all'Unione Regionale. Successivamente dovrà essere corredata da idonea documentazione che sarà richiesta dal perito della Zurich Assicurazioni.



RAPINA VALORI E STUPEFACENTI

E' definita rapina la sottrazione di beni mobili avvenuta mediante minaccia o violenza alla persona assicurata o ad altre persone.

CHI E' ASSICURATO

Le "Farmacie Private" e le "Farmacie Pubbliche" che risulteranno iscritte a Federfarma Lombardia per il tramite delle Associazioni Provinciali competenti per territorio ed aderenti alla "Federfarma" stessa.

COSA E QUANTO E' ASSICURATO

Partita 1) stupefacenti, contro il rischio del Furto e della Rapina: 52,00 Euro

Partita 2) il denaro, le carte valori e i titoli di credito in genere, ovunque riposti nei locali della farmacia e delle sue dipendenze: 259,00 Euro

Franchigia relativa per la partita 2: in caso di sinistro di importo pari o inferiore a 52,00 euro la Compagnia non corrisponderà al Titolare di Farmacia alcun indennizzo; nel caso in cui l'entità del sinistro fosse superiore a 52,00 Euro, l'indennizzo verrà corrisposto integralmente ovvero senza applicazione di franchigia fissa.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

E' necessaria la denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Copia della denuncia va consegnata, tempestivamente, alla propria Associazione che provvederà all'inoltro all'Unione Regionale.



INFORTUNIO TITOLARI

CHI E' ASSICURATO

Sono assicurati tutti i Titolari delle "Farmacie Private", i collaboratori familiari e i soci delle società titolari di farmacie private, gli associati familiari in partecipazione e i direttori tecnici delle farmacie pubbliche, che risulteranno iscritte alle Associazioni Provinciali competenti per territorio e aderenti a Federfarma Lombardia, limitatamente agli infortuni subiti in conseguenza di azioni dolose compiute sull'Assicurato stesso durante l'esercizio delle proprie occupazioni professionali e/o durante l'espletamento di mansioni esterne.

A titolo di chiarezza si precisa che rientrano nella presente polizza anche gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati aggressioni od atti violenti (comprese anche le infezioni contratte in conseguenza di tali atti, come ad esempio H.I.V.), che abbiano movente politico, sociale o sindacale cui l'assicurato non abbia preso parte attiva o volontaria.

QUANTO E' ASSICURATO

Le somme assicurate per ciascuna persona sono:

Euro	103.300,00	per il caso Morte
Euro	103.300,00	per il caso Invalidità Permanente
Euro	78,00	per Diaria da Ricovero
Euro	5.164,00	per Spese di Cura

Per il caso di invalidità permanente, le indennità saranno calcolate con i seguenti riferimenti:

% d'Invalidità	Massimale di riferimento
dall'1 al 25% compreso	sulla somma assicurata senza maggiorazione
dal 26% al 50% compreso	sul TRIPLO della somma assicurata
dal 51% al 100% compreso	sul QUADRUPLO della somma assicurata

Cio' significa che, nel caso in cui venga riconosciuta una percentuale di invalidità permanente compresa tra l'1% e il 25%, la stessa percentuale di invalidità verrà liquidata su un importo di € 103.300. Ad esempio, in caso di percentuale di invalidità permanente del 10%, il capitale che verrà liquidato sarà pari a € 10.330, ossia il 10% di € 103.300. Nel caso in cui venga riconosciuta una percentuale di invalidità permanente compresa tra il 26% e il 50%, la stessa percentuale di invalidità verrà liquidata su un importo di € 309.900 (ossia il triplo della somma assicurata). Nel caso in cui venga riconosciuta una percentuale di invalidità compresa tra il 51% e il 100%, la stessa percentuale di invalidità verrà liquidata su un importo di € 413.200 (ossia il quadruplo della somma assicurata).

ESONERO DENUNCIA INFERMITA', MUTILAZIONI, DIFETTI FISICI

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali infermità, mutilazioni e difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando che in caso di infortunio che abbia colpito un organo od un arto già minorato, le indennità dovute secondo le percentuali previste dalla presente polizza verranno diminuite del grado corrispondente alle infermità ed ai difetti fisici preesistenti.

ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA' PERSONE ASSICURATE

Le Farmacie iscritte sono esonerate dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Farmacia, libri che quest'ultima si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.

LIMITI DI ETA'

L'Assicurazione è prestata senza alcun limite di età.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

E' necessaria la denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia corredata da idonea certificazione medica va consegnata, tempestivamente, alla propria Associazione che provvederà all'inoltro all'Unione Regionale.



INFORTUNIO DIPENDENTI

CHI E' ASSICURATO

Sono assicurati tutti i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi delle farmacie che risulteranno iscritte a Federfarma Lombardia per il tramite delle Associazioni Provinciali competenti per territorio e aderenti a Federfarma, limitatamente agli infortuni subiti in conseguenza di azioni dolose compiute sull'Assicurato stesso durante l'esercizio delle proprie occupazioni professionali e/o durante l'espletamento di mansioni esterne a lui demandate.

A titolo di chiarezza si precisa che rientrano nella presente polizza anche gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati aggressioni od atti violenti (comprese anche le infezioni contratte in conseguenza di tali atti, come ad esempio H.I.V.), che abbiano movente politico, sociale o sindacale cui l'assicurato non abbia preso parte attiva o volontaria.

QUANTO E' ASSICURATO

Le somme assicurate per ciascuna persona sono:

Euro	52.000,00	per il caso Morte
Euro	52.000,00	per il caso Invalidità Permanente
Euro	52,00	per Diaria da Ricovero
Euro	5.200,00	per Spese di Cura

Per il caso di invalidità permanente, le indennità saranno calcolate con i seguenti riferimenti:

% d'Invalidità	Massimale di riferimento
dall'1 al 25% compreso	sulla somma assicurata senza maggiorazione
dal 26% al 50% compreso	sul TRIPLIO della somma assicurata
dal 51% al 100% compreso	sul QUADRUPLO della somma assicurata

Cio' significa che, nel caso in cui venga riconosciuta una percentuale di invalidità permanente compresa tra l'1% e il 25%, la stessa verrà liquidata su un importo di € 52.000. Ad esempio, in caso di percentuale di invalidità permanente del 10%, il capitale che verrà liquidato sarà pari a € 5.200, ossia il 10% di € 52.000. Nel caso in cui venga riconosciuta una percentuale di invalidità permanente compresa tra il 26% e il 50%, la stessa percentuale di invalidità verrà liquidata su un importo di € 156.000 (ossia il triplo della somma assicurata). Nel caso in cui venga riconosciuta una percentuale di invalidità compresa tra il 51% e il 100%, la stessa percentuale di invalidità verrà liquidata su un importo di € 208.000 (ossia il quadruplo della somma assicurata).

ESONERO DENUNCIA INFERMITA', MUTILAZIONI, DIFETTI FISICI

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali infermità, mutilazioni e difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando che in caso di infortunio che abbia colpito un organo od un arto già minorato, le indennità dovute secondo le percentuali previste dalla presente polizza verranno diminuite del grado corrispondente alle infermità ed ai difetti fisici preesistenti

ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA' PERSONE ASSICURATE

Le Farmacie iscritte sono esonerate dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Farmacia, libri che quest'ultima si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.

LIMITI DI ETA'

L'Assicurazione è prestata senza alcun limite di età.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

E' necessaria la denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia corredata da idonea certificazione medica va consegnata, tempestivamente, alla propria Associazione che provvederà all'inoltro all'Unione Regionale.



RESPONSABILITA' CIVILE e PROFESSIONALE

A tutela del patrimonio del titolare di farmacia

CHI E' ASSICURATO

Le "Farmacie Private" e le "Farmacie Pubbliche" che risulteranno iscritte al Federfarma Lombardia per il tramite delle Associazioni Provinciali competenti per territorio ed aderenti alla "Federfarma" stessa.

QUANTO E' ASSICURATO

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza di:

1.500.000 Euro per ogni sinistro

qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

1.000.000 Euro per ogni prestatore di lavoro infortunato

per quanto riguarda la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

Qualora, per gli eventi previsti, sia operante altra assicurazione, la somma sopraindicata interverrà a "secondo rischio" e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

DI DANNO

Qualora, per gli eventi previsti, sia operante altra assicurazione, la somma sopraindicata interverrà a "secondo rischio" e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.



RESPONSABILITA' CIVILE e PROFESSIONALE

COSA E' ASSICURATO

Responsabilità Civile Professionale — La Compagnia risponde delle somme che il Titolare di farmacia sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali — nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934, D.P.R. 309/90 e D.Lgs. 153/2009 nonché successivi emendamenti/leggi — da parte del Titolare stesso, dei suoi dipendenti, dei prestatori d'opera a rapporto libero professionale, dei familiari e delle persone del cui operato il Titolare debba rispondere a norma di legge.

La garanzia è operante per le cose vendute o consegnate, anche a domicilio, compresi i medicinali, i generi alimentari, i prodotti omeopatici, di erboristeria, galenici e magistrali venduti e/o somministrati nella farmacia.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla vendita, consegna o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della presente polizza. Per i prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio originario dei prodotti stessi.

La garanzia assicurativa è operante anche per i farmaci SOP e OTC consigliati all'utente dall'Assicurato, nonché per i medicinali consegnati agli assistiti ai sensi del DM 31/03/2008.

E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli apparecchi medicali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso dalle farmacie.

Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

E' altresì esclusa la responsabilità civile imputabile al personale sanitario segnalato o messo a disposizione dalla farmacia.

La garanzia è operante anche per i fori ai lobi delle orecchie che vengono effettuati in farmacia.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Titolare di Farmacia, entro il termine di un importo pari al quarto del massimale indicato sotto la voce "quanto assicuriamo".

Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e il Titolare di Farmacia in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dal Titolare di Farmacia per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Responsabilità civile conduzione della Farmacia — La Compagnia presta l'assicurazione per le conseguenze della responsabilità civile derivante al Titolare di Farmacia ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, da esso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in conseguenza della conduzione della Farmacia, delle attrezzature ivi esistenti e degli impianti interni ed esterni (quali a titoli esemplificativo ma non limitativo: insegne, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione e simili) compreso l'uso di velocipedi da parte dei dipendenti.



Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38.
- INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'Assicurazione è efficace:

- qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, quest'ultimo deve essere in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

- Il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono equiparati ai "prestatori di lavoro".

L'Assicurazione in parola è prestata:

1. per i prestatori di lavoro per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una franchigia pari ad Euro 2.500,00 per ciascun danneggiato;
2. per tutti gli altri prestatori di lavoro con applicazione di una franchigia pari ad Euro 5.000,00 per ciascun danneggiato.

R.C. PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale derivante ai dipendenti del Titolare di Farmacia durante l'attività svolta per la farmacia.

PRECISAZIONE

Si precisa che fra le persone del cui operato il Titolare di Farmacia debba rispondere si intendono compresi i prestatori d'opera a rapporto libero professionale, i Collaboratori familiari del Titolare stesso, i Soci delle "Società Titolari di Farmacia", gli Associati familiari in partecipazione.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

- Non sono considerati terzi, ai fini dell'Assicurazione:

a) il coniuge, i genitori, i fratelli e le sorelle del Titolare di Farmacia, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

- L'assicurazione non comprende, altresì, i danni:

b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

d) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore per i quali si è già previsto per legge l'obbligo di copertura assicurativa per i danni da circolazione;

e) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

f) da determinazione o impiego di esplosivi.



ASSISTENZA LEGALE

CHI E' ASSICURATO

La garanzia opera a favore del Titolare di farmacia iscritto alla Associazione Provinciale competente per territorio ed aderente a Federfarma Lombardia, dei suoi dipendenti iscritti nel libro paga, dei soci e dei familiari-collaboratori.

QUANTO E' ASSICURATO

La Compagnia assicura, nei limiti dei massimali e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del Titolare di Farmacia, a seguito di sinistro rientrante in garanzia. Sono comprese le spese:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

COSA E' ASSICURATO

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Titolare di farmacia qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di farmacista:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga dell'art. 13 "Delimitazioni" della polizza, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compresi i reati in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03), purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

- d) debba presentare opposizione avverso le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento sia pari o superiore a € 1.000,00 per singola sanzione.
- e) debba sostenere controversie civili di natura contrattuale relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;
- f) abbia controversie civili di natura contrattuale relative a contratti di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge con i seguenti limiti:
 - per le vertenze definite in fase giudiziale verrà applicata una franchigia di euro 250,00 e verranno riconosciute le spese legali con un massimo di euro 2.000.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il massimale rimborsabile sarà pari a 6.000 euro. Qualora vi siano più gradi di giudizio il massimale sarà elevato a 8.000 euro.

Nei casi d) ed e) il massimale sarà pari a 3.000 euro. Qualora vi siano più gradi di giudizio il massimale sarà elevato a 5.000 euro.



ASSISTENZA LEGALE

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione alla sua Associazione Provinciale.

I sinistri denunciati oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per il Titolare di Farmacia la prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 Codice Civile.

Il Titolare dovrà far pervenire notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

PROCEDURA

La farmacia, prima di procedere alla nomina di un avvocato, dovrà previamente informare l'Associazione Provinciale. Federfarma Lombardia, in collaborazione con l'Associazione Provinciale, valuterà caso per caso l'adozione degli opportuni strumenti.

Nei casi a), b), c), e) Federfarma Lombardia consiglierà una soluzione stragiudiziale oppure l'assistenza di un avvocato.

Nel caso d), Federfarma Lombardia suggerirà o il pagamento della sanzione amministrativa o l'invio di uno scritto difensivo alla autorità amministrativa competente. Se la procedura stragiudiziale non andasse a buon fine, si potrà nominare un avvocato.

*Nel caso f), il rimborso delle spese legali riguarderà solo contenziosi giudiziari (esemplificando, conciliazioni davanti al giudice del lavoro o ricorsi giuslavoristici). **Qualsiasi conciliazione davanti al giudice dovrà essere comunicata preventivamente dall'avvocato alla compagnia assicurativa Das (mediante mail indirizzata a CSSVerona@das.it) ed essere dalla stessa autorizzata.** L'assistenza stragiudiziale (come la conciliazione in sede sindacale), non rimborsabile, verrà fornita dai consulenti del lavoro o dai commercialisti delle singole farmacie.*



EVENTI NATURALI CATASTROFALI

CHI E' ASSICURATO

Le "Farmacie private" che risulteranno iscritte a Federfarma Lombardia, per il tramite delle Associazioni Provinciali competenti per territorio, e dunque aderenti a Federfarma Nazionale.

COSA E' ASSICURATO

"Contenuto" della farmacia e/o del presidio sanitario e/o del magazzino situato nel raggio di 300 metri dalla farmacia, ovvero:

- merci, macchinario (anche elettronico) attrezzature ed arredamento (anche se di proprietà di terzi) e tutto quanto inerente all'attività (esclusi veicoli a motore);
- valori (denaro, titoli di credito e carte valori);
- effetti personali del farmacista e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d'arte;
- ricette farmaceutiche.

RISCHI ASSICURATI

A. Incendio- Fulmine – Scoppio -Esplosione ed Implosione

B. Garanzie catastofrali, ovvero:

- B.1 Terremoto-Maremoto-Eruzioni Vulcaniche
- B.2 Inondazioni-Alluvioni-Mareggiate

QUANTO E' ASSICURATO

A. Incendio – Copertura sino a concorrenza di € 130.000 al netto della franchigia a Primo Rischio Assoluto per ciascuna farmacia

B. Eventi Catastofali-Copertura sino a concorrenza di € 130.000 al netto della franchigia a Primo Rischio Assoluto per il contenuto di ciascuna farmacia.

FRANCHIGIA

Incendio: franchigia assoluta di 70.000 euro

Terremoto eruzioni vulcaniche e/o maremoto: franchigia assoluta di 20.000 euro

Alluvione, inondazione, mareggiate: franchigia assoluta di 20.000 euro.

Per franchigia assoluta si intende che la somma viene detratta dall'importo totale del danno. Pertanto, viene rimborsata solo la parte in eccedenza alla franchigia stessa.

LIMITI DI RISARCIMENTO

in nessun caso la Compagnia potrà essere chiamata a risarcire somme superiori a 3.500.000 Euro per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di assicurati danneggiati.



EVENTI NATURALI CATASTROFALI

ESCLUSIONI

La Compagnia non risponde dei danni:

- a- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da uno degli eventi assicurati;
- b- causati da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi assicurati;
- c- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, salvo quanto precedentemente regolato;
- e- a cose all'aperto salvo quanto precedentemente regolato;
- f- limitatamente ai danni da bagnamento: alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
- g- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- h- causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- i- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- j- causati dagli eventi atmosferici al contenuto a meno che avvenuti a seguito di rotture brecce o lesioni provocate al tetto;
- k- dalla formazione di ruscelli se non conseguenti alle garanzie catastrofali, da gelo e sovraccarico di neve;
- l- causati da eventi atmosferici al contenuto lasciato all'aperto o riposto in fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e/o nei serramenti o riposti in fabbricati in legno o plastica.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

La denuncia di sinistro va consegnata tempestivamente alla propria Associazione che provvederà all'invio all'Unione Regionale.
Deve inoltre, trasmettere nei quindici giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Assifarma Insurance Broker al numero 02 70100339.